

COMMISSIONE D'APPELLO

SENTENZA

Membri:

Sig. Alessandro Ribolini – Presidente;
Sig. Massimo Gianello;
Sig.ra Marta Vannini
Sig. Fabio Palandri

Sono presenti in qualità di uditori (art. 87 l.c):

Sig. Michele Del Nevo (a cui viene attribuito il ruolo di segreteria)
Sig.ra Francesca Micheli

IN FATTO

In data 5 giugno 2022, il Giudice Unico Massimo Nardini prendeva nei confronti della Società/Borgata Canaletto i seguenti provvedimenti per i fatti occorsi temporalmente collocabili tra il termine della disputa delle gare remiere della 3° prepalio organizzata dalla Società/Borgata Lerici e le fasi dedicate alla conseguente premiazione:

“PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FATTI OCCORSI EXTRA REGATE

A carico della Borgata CANALETTO

SQUALIFICA per 1 giornata

MULTA di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) massimo previsto per ciascuna infrazione.

Sanzioni motivate dalla responsabilità oggettiva prevista dall'articolo 82, comma C per gli atti posti in essere (vedi punto precedente) dal proprio massimo rappresentante, il Presidente Massimo TEREZIANI.

In data 9 giugno 2022, la Società/Borgata Canaletto proponeva ritualmente appello nei confronti del solo provvedimento di squalifica per una giornata. In particolare, l'Appellante riteneva che gli atleti non debbano pagare per gli errori di una persona, a prescindere dalla responsabilità oggettiva. Riteneva inoltre che la Società/Borgata Canaletto è stata ampiamente sanzionata dalla multa molto corposa e dalla squalifica

CANOTTAGGIO

del Presidente che ha commesso un atto dal quale, l'appellante, si è dissociato domenica stessa e, successivamente anche il consiglio direttivo, immediatamente riunito, sta valutando il provvedimento da prendere internamente. Riteneva anche ingiusto che, dopo due anni di covid e lo stop dovuto alla pandemia, i ragazzi vengano ulteriormente incolpevolmente penalizzati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso della Borgata Marinara Canaletto è da ritenersi fondato in quanto la responsabilità oggettiva della società/borgata viene già sanzionata a livello pecuniario, i precedenti ricordati e discussi durante la riunione non sono da ritenersi a pari livello di gravità ed inoltre tenuto conto del fatto che la società in toto si dissociava dagli atti perpetuati dal suo presidente, come anche accertato in sede di integrazione documentale richiesta al Giudice Arbitro

P.Q.M.

La Commissione d'Appello a maggioranza:

- a. Accetta il ricorso della Borgata Marinara Canaletto, e, per l'effetto, annulla la decisione del Giudice unico Sig. Massimo Nardini in merito alla squalifica della società;

La Spezia, lì 11/06/2022

Il Presidente

Sig. *Alessandro Ribolini*



Il Segretario estensore

Sig. *Michele Del Nevo*

